Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — ROMA - Lunedì, 10 marzo 1930 - ANNO VIII — Numero 57

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45: *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68: *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65: *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **357.**

REGIO DECRETO 12 febbraio 1930, n. **97.**

Autorizzazione al Governo del Re ad accettare, da parte del comune di Pieve di Cadore, la cessione gratuita di immobili siti nel Comune predetto, per uso dell'Amministrazione militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governo del Re è autorizzato ad accettare, in nome e per conto del patrimonio dello Stato, la cessione gratuita, da parte del comune di Pieve di Cadore, dei materiali ricavati dalle rovine del fabbricato demaniale « Baraccone » nonchè dell'area su cui esso era costruito e dei terreni adiacenti distinti ai numeri di mappa 492, 454 e 455 in località Pecol sita nel territorio del predetto Comune, giusta atto stipulato in data 25 luglio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 25. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **358.**

REGIO DECRETO 7 febbraio 1930, n. **98.**

Radiazione temporanea della Regia nave sussidiaria « Urano » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 11 marzo 1923, n. 717, che inscriveva nel quadro del Regio naviglio la Regia nave sussidiaria « Urano »;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' temporaneamente sospesa l'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra della Regia nave sussidiaria « Urano » a datare dal 23 gennaio 1930 perchè data a nolo alla Cooperativa di navigazione « Garibaldi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 26. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **359**.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. **102**.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Moltedo e di Montegrazie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° novembre 1928, n. 255, col quale i comuni di Moltedo e di Montegrazie sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Imperia;
Vista la deliberazione del podestà di Imperia rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Moltedo e di Montegrazie;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Moltedo e di Montegrazie sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 34. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **360**.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. **103**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Furore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2202, col quale il comune di Furore è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Conca dei Marini;
Vista la deliberazione del podestà di Conca dei Marini rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Furore;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Furore è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 35. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **361**.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. **104**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Brentino ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Belluno Veronese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 agosto 1928, n. 2141, col quale i comuni di Brentino e di Belluno Veronese venivano riuniti in un solo Comune denominato Brentino-Belluno, con sede e capoluogo a Belluno Veronese;
Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Brentino-Belluno funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, numero 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Brentino è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Belluno Veronese è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Brentino-Belluno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 36. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 362.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1930, n. **105.**

Aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, sull'importazione, fabbricazione e vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1315, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2854;

Visto l'art. 9 della Convenzione tra lo Stato ed il Consorzio Industrie Fiammiferi annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale in vigore per gli apparecchi d'accensione e la convenienza di riservare al Consorzio Industrie Fiammiferi l'importazione, la fabbricazione e la vendita nel Regno degli apparecchi d'accensione a pietrina focaia che nell'uso possono sostituire i fiammiferi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per qualsiasi apparecchio d'accensione, ossia qualunque oggetto capace di produrre fiammella, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi, per ogni pietrina focaia e per ogni parte o pezzo di ricambio degli apparecchi anzidetti, tanto se fabbricati quanto se importati pel consumo nell'interno del Regno, indipendentemente in questo secondo caso dall'eventuale dazio doganale, è dovuto all'Erario un diritto fisso della seguente misura:

1° Per ogni apparecchio azionato da pietrina focaia:

a) L. 50 (lire cinquanta) se di platino o d'oro oppure d'altro metallo comunque platinato o dorato anche parzialmente;

b) L. 30 (lire trenta) se d'argento o d'altro metallo comunque, anche parzialmente, argentato, smaltato, cesellato o con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga od in altra materia;

c) L. 20 (lire venti) se di metallo comune o d'altra materia non di pregio, senza rivestimenti od ornamentazioni.

2° Per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica:

d) L. 50 (lire cinquanta) se utilizza la scintilla elettrica;

e) L. 50 (lire cinquanta) se utilizza il riscaldamento di un conduttore ed è costituito di platino, d'oro o d'argento oppure d'altro metallo comunque platinato, dorato od inargentato anche parzialmente;

f) L. 30 (lire trenta) se utilizza il riscaldamento d'un conduttore ed è costituito di metallo comune o d'altra materia.

3° Per ogni pietrina focaia od altra materia similare e per ogni resistenza o conduttore impiegato negli apparecchi di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*):

g) L. 0,45 per ogni pietrina focaia cilindrica di m/m 2.8 di diametro e m/m 5 di lunghezza;

h) L. 0,70 per ogni pietrina focaia prismatica piccola delle dimensioni di m/m 2×3×5;

i) L. 4,50 per ogni pietrina focaia prismatica grande delle dimensioni di m/m 3×4×45.5;

l) entro i limiti da L. 0,45 a L. 5 sarà stabilito con decreto Ministeriale il diritto fisso dovuto per ogni pietrina focaia avente dimensioni diverse da quelle sopra previste, o per ogni unità di altra materia similare od anche per ogni resistenza o conduttore che possa separarsi dal corpo dell'apparecchio, e ciò a seconda delle rispettive dimensioni o della durata nell'uso.

4° Per i pezzi di ricambio il diritto dovuto sarà determinato con decreto Ministeriale in misura non inferiore ad un quinto del diritto stabilito dal presente articolo per gli apparecchi di eguale metallo e non superiore a tale diritto.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, potranno essere variate le misure dei diritti fissi di cui al presente articolo.

La riscossione o, nei casi previsti dalla Convenzione annessa al presente decreto, l'accertamento dei diritti erariali sopraindicati viene effettuato dalle dogane e dagli uffici tecnici di finanza rispettivamente all'atto dello sdoganamento od all'atto dell'estrazione dai magazzini delle fabbriche degli apparecchi o pezzi di ricambio destinati al consumo interno ed in ogni caso contro applicazione sui medesimi di apposito contrassegno da imprimersi mediante bollo a punzone.

Sono esenti dal pagamento del diritto fisso gli apparecchi d'accensione e le pietrine focaie destinate all'estero.

Art. 2.

A decorrere dal 10 marzo 1930 la fabbricazione, la importazione e la vendita pel consumo nell'interno del Regno di apparecchi d'accensione azionati da pietrina focaia e che possono essere usati in sostituzione dei fiammiferi, nonchè la fabbricazione, l'importazione e la vendita pel consumo nell'interno del Regno di parti o pezzi di ricambio dei medesimi sono riservate al Consorzio Industrie Fiammiferi istituito con R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560.

E' peraltro vietata la fabbricazione, l'importazione, la cessione o la vendita di apparecchi a scopo pubblicitario.

Non costituisce pubblicità l'inserzione sui medesimi del nome della ditta costruttrice.

Art. 3.

E' riservata al Ministero delle finanze la facoltà di esercitare direttamente o di autorizzare enti o persone ad esercitare la fabbricazione, l'importazione e la vendita di apparecchi di accensione di specie diversa da quella prevista dal precedente articolo, delle relative parti o pezzi di ricambio e delle pietrine focaie con le norme e cautele che saranno da esso stabilite. Resta fermo il divieto di cui al secondo comma del precedente articolo.

La importazione degli oggetti contemplati nel presente articolo, se effettuata per conto dello Stato, è esente dal pagamento del dazio doganale.

Art. 4.

Entrano a far parte di diritto del Consorzio Industrie Fiammiferi per tutta la durata della Convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e per le eventuali sue rinnovazioni, le seguenti quattro fabbriche di apparecchi di accensione attualmente in esercizio nel Regno:

Angelo Majocchi e figlio in Torino;

Motta di Amisani Riccardo in Torino;

Sometti Luigi in Verona;

Società Anonima Lombarda Accenditori Milano (già Zanetti Antonio di Verona).

Le norme pel funzionamento dei servizi di cui al precedente articolo 2 nonchè i rapporti fra le fabbriche anzidette ed il Consorzio e tra questo e lo Stato sono stabilite nella Convenzione aggiuntiva annessa al presente decreto e che ne costituisce parte integrale.

Art. 5.

I fabbricanti di apparecchi, pezzi di ricambio o pietrine focaie di cui al precedente articolo 1 debbono essere in possesso di licenza di esercizio, valida per l'anno finanziario di emissione, da rilasciarsi dall'Amministrazione finanziaria, contro pagamento di una tassa di L. 1000 (lire mille), secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 6.

Dev'essere effettuata a mezzo delle rivendite di generi di monopolio la vendita al pubblico degli apparecchi d'accensione di cui alla lettera *c)* del precedente art. 1, dei relativi pezzi di ricambio e delle pietrine focaie. Gli altri apparecchi ed i relativi pezzi di ricambio possono essere venduti al pubblico tanto dalle anzidette rivendite, quanto da privati esercenti.

In ogni caso la vendita non può essere effettuata senza licenza dell'Amministrazione finanziaria.

La licenza è valida per l'esercizio finanziario di emissione e viene rilasciata: ai privati esercenti, contro pagamento di una tassa di L. 100 (lire cento); ai rivenditori di generi di monopolio, in esenzione di tassa.

Art. 7.

Tutti gli apparecchi d'accensione o pezzi di ricambio, posti in vendita da persone od enti a ciò autorizzati od anche comunque detenuti da privati, debbono essere muniti di speciali contrassegni.

La vendita al pubblico delle pietrine focaie è fatta entro speciali condizionamenti muniti di contrassegno.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire:

le caratteristiche dei diversi contrassegni che in corrispondenza dei differenti diritti fissi previsti dal precedente articolo 1 saranno impressi, mediante punzonatura, su tutti gli apparecchi e pezzi di ricambio fabbricati od importati pel consumo nel Regno;

le caratteristiche delle pietrine focaie e dei condizionamenti entro i quali esse vengono poste in vendita al pubblico o per l'eventuale vendita a prezzo speciale alle fabbriche di apparecchi d'accensione cui sia stato concesso di corredare delle medesime gli apparecchi di propria produzione destinati esclusivamente all'estero;

il contrassegno da applicare ai condizionamenti di cui al precedente capoverso;

la tariffa di vendita al pubblico delle pietrine focaie e l'aggio da corrispondere ai rivenditori di generi di monopolio su la vendita delle medesime;

il prezzo di cessione dal Consorzio ai rivenditori di generi di monopolio degli apparecchi di cui all'art. 1, lettera *c*), del presente decreto;

il prezzo speciale di cessione delle pietrine focaie alle fabbriche autorizzate ad esportarle insieme agli apparecchi d'accensione.

Art. 8.

Le fabbriche di apparecchi d'accensione, pezzi di ricambio o pietrine focaie sono soggette alla vigilanza permanente della Finanza e sono obbligate ad eseguire in qualunque momento le opere e gli arredamenti che questa riterrà necessari all'efficace esercizio della vigilanza stessa.

Art. 9.

Gli apparecchi d'accensione nonchè il macchinario e tutto il materiale esistente nelle fabbriche garantiscono la Finanza dei suoi crediti per imposte a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 10.

Commette contrabbando:

1° chiunque, all'infuori dei casi consentiti, fabbrica, importa o tenta di fabbricare od importare apparecchi d'accensione od oggetti di cui al precedente art. 1, ovvero pietrine focaie;

2° chiunque detiene, cede o vende apparecchi d'accensione o pezzi di ricambio sprovvisti dello speciale contrassegno o costruiti od importati in violazione del divieto stabilito dal secondo comma dell'art. 2, ovvero pietrine focaie in condizioni diverse da quelle prescritte a sensi del precedente art. 7;

3° chiunque fabbrica, importa o tenta di fabbricare od importare apparecchi d'accensione, pezzi di ricambio o pietrine focaie non corrispondenti in ogni loro parte ai disegni e campioni in base ai quali venne concessa l'autorizzazione di fabbricare od importare;

4° chiunque fabbrica, importa o tenta di fabbricare od importare apparecchi a pietrina focaia che non comportino l'impiego delle pietrine di cui alle lettere *g*), *h*), *i*) del precedente art. 1, ovvero apparecchi d'accensione di qualsiasi specie o pezzi di ricambio non idonei a ricevere il prescritto contrassegno;

5° chiunque alle caratteristiche esterne degli apparecchi detenuti per la vendita e già provvisti di contrassegno, apporta modificazioni od aggiunte per effetto delle quali dovrebbe essere applicato su di essi diverso contrassegno e corrisposto un maggior diritto fisso.

Nei casi di cui ai numeri 1° e 2° del presente articolo il responsabile del reato è punito con la multa da L. 50 a L. 1000 e con la sopratassa pari all'importo del diritto fisso stabilito dall'art. 1 per ogni apparecchio, o pezzo di ricambio oppure per ogni pietrina focaia.

Nei casi di cui ai numeri 3° e 4° il responsabile del reato è punito con la multa da L. 50 a L. 500 e con la sopratassa pari al diritto fisso di cui all'art. 1 del presente decreto per ogni apparecchio o pezzo di ricambio oppure per ogni pietrina focaia.

Nel caso di cui al numero 5° il responsabile del reato è punito con la multa da L. 30 a L. 100 e con la sopratassa pari alla differenza tra il diritto fisso corrisposto e quello frodato.

In ogni caso le cose dichiarate in contrabbando sono confiscate anche quando appartengono a persona estranea al reato.

Art. 11.

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano quando si tratti di detenzione di un unico apparecchio usato a scopo personale. In questo caso il detentore è punito con l'ammenda da L. 30 a L. 100.

E' ammessa l'oblazione e non si fa luogo alla confisca dell'apparecchio se questo venga sottoposto a regolarizzazione col pagamento del diritto fisso previsto dall'art. 1 e di una sopratassa pari al diritto stesso.

Art. 12.

Il rivenditore di generi di monopolio che senza licenza cede o vende apparecchi d'accensione o pezzi di ricambio muniti del prescritto contrassegno, ovvero pietrine focaie nei condizionamenti previsti dal precedente art. 7, è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 100 e col doppio se sia già incorso in altra contravvenzione alla stessa disposizione.

Chiunque all'infuori dei casi permessi ai sensi del presente decreto e salvo le disposizioni del comma precedente, vende apparecchi d'accensione o pezzi di ricambio provvisti del prescritto contrassegno ovvero pietrine focaie nei condizionamenti previsti dal precedente art. 7, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300. Le cose che costituiscono l'oggetto del reato saranno confiscate.

Con la stessa pena del comma precedente è punito chiunque alle caratteristiche esterne degli apparecchi d'accensione già muniti di contrassegno apporta modificazioni od aggiunte a scopo pubblicitario e chiunque cede o vende oppure detiene per la cessione o per la vendita tali apparecchi. Gli apparecchi sono confiscati.

Con l'ammenda prevista dal 1° comma del presente articolo sono altresì puniti i rivenditori di generi di monopolio che, avendo di propria iniziativa richiesta la licenza di vendita per le pietrine focaie oppure avendola ricevuta d'autorità per assicurare il bisogno del consumo, siano trovati sprovvisti del genere.

Con l'ammenda prevista dal 2° comma del presente articolo è punito il rivenditore di generi di monopolio il quale, essendo munito di licenza, vende pietrine focaie nei dovuti condizionamenti, a prezzo superiore a quello fissato nella apposita tariffa di vendita al pubblico.

Art. 13.

E' ritirata la licenza al privato esercente il quale vende apparecchi di specie diversa da quelle per le quali fu rilasciata la licenza medesima. Gli apparecchi in contestazione sono confiscati.

Art. 14.

Il Ministero delle finanze potrà autorizzare enti o persone alla temporanea importazione di apparecchi d'accensione previa deposito del prescritto diritto fisso da restituirsi all'atto della esportazione, purchè questa sia effettuata entro un anno dalla data dell'eseguito deposito.

A richiesta dei viaggiatori che entrando nello Stato detengono non più di due apparecchi d'accensione per uso personale, possono le dogane, senza la preventiva autorizzazione ministeriale, ammettere gli apparecchi stessi al trattamento della temporanea importazione per un periodo non superiore a sei mesi oppure regolarizzarli agli effetti del contrassegno previa riscossione dei prescritti diritti fissi.

Chiunque detiene per uso personale apparecchi d'accensione o pezzi di ricambio sprovvisti del prescritto contrassegno, qualora spontaneamente si presenti alle dogane a ciò autorizzate od agli uffici tecnici di finanza per la regolarizzazione di essi, potrà ottenerne la bollatura col solo pagamento del diritto fisso di cui al precedente art. 1 e della sopratassa eguale al 50 % del diritto stesso.

Art. 15.

Sono escluse dal pagamento del dazio comunale le pietrine focaie di cui alle lettere *g*), *h*), *i*) del precedente art. 1.

Art. 16.

Disposizioni transitorie.

Gli apparecchi d'accensione e pezzi di ricambio già muniti del vecchio contrassegno, detenuti da privati per uso personale, si considerano legittimati anche agli effetti del presente decreto.

Qualsiasi apparecchio d'accensione o pezzo di ricambio già munito del vecchio contrassegno di monopolio che al 10 marzo 1930 si trovi in vendita o in deposito per la vendita, dovrà entro tre mesi dalla data suddetta essere presentato per l'applicazione del nuovo contrassegno all'ufficio tecnico di finanza ovvero alla più prossima dogana fra quelle a ciò autorizzate.

Nel frattempo gli apparecchi d'accensione o pezzi di ricambio di cui al comma precedente non potranno essere ceduti o venduti se prima non siano presentati dai detentori alle dogane a ciò autorizzate od agli uffici tecnici per l'applicazione del nuovo contrassegno.

Il nuovo contrassegno sarà applicato agli oggetti di cui sopra, contro pagamento della differenza tra l'ammontare del diritto di monopolio già corrisposto su ciascuno di essi ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, ed il nuovo diritto fisso previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Trascorso il periodo di tempo stabilito dal secondo comma del presente articolo, la mancanza del nuovo contrassegno sugli apparecchi o pezzi di ricambio di cui al comma medesimo è punita con la multa prevista dall'art. 10 penultimo capoverso del presente decreto.

Art. 17.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente decreto-legge.

Art. 18.

Sono abrogate le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 2 febbraio 1922, n. 281, e 30 giugno 1927, n. 1315, ed ogni altra contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 46. — MANCINI.

Convenzione aggiuntiva fra lo Stato ed il Consorzio Industrie Fiammiferi per l'esercizio della fabbricazione, importazione e vendita nel Regno degli apparecchi d'accensione e pezzi di ricambio.

Art. 1.

Sotto l'osservanza delle norme che saranno da fissare in apposito R. decreto-legge e nel regolamento per la sua applicazione, il Consorzio Industrie Fiammiferi istituito con R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, assume:

la fabbricazione, l'importazione e la vendita, pel consumo nell'interno del Regno, di apparecchi di accensione

azionati da pietrina focaia e che possono essere usati in sostituzione dei fiammiferi, nonchè la fabbricazione, l'importazione e la vendita pel consumo nell'interno del Regno di parti o pezzi di ricambio degli apparecchi suindicati.

Art. 2.

A partire dal giorno che sarà stabilito col R. decreto-legge accennato in principio del precedente articolo, il Consorzio Industrie Fiammiferi assumerà tra le fabbriche di fiammiferi già consorziate, le seguenti fabbriche di apparecchi d'accensione attualmente in esercizio e cioè:

Majocchi Angelo e figlio in Torino;

Motta di Amisani Riccardo in Torino;

Sometti Luigi in Verona;

Società Anonima Lombarda Accenditori Milano già rilevataria della fabbrica Zanetti Antonio di Verona.

Entro un mese dalla data anzidetta potrà il Consorzio assumere anche quelle fabbriche di apparecchi d'accensione a pietrina focaia che, all'atto della stipulazione della presente Convenzione aggiuntiva, avessero di già ottenuto dall'Amministrazione finanziaria il consenso di attivare la propria produzione.

E' data facoltà al Consorzio Industrie Fiammiferi di istituire altre fabbriche di accenditori a pietrina focaia.

Le qualità e tipi di fabbricazione dovranno essere preventivamente approvati dal Ministero delle finanze.

Sono applicabili nei riguardi delle fabbriche anzidette le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, ed annessa Convenzione, nel regolamento integrativo 10 febbraio 1925 e nello statuto del Consorzio attualmente in vigore, in quanto non siano contrarie alla presente Convenzione ed alle norme generali di cui al precedente art. 1.

I fabbricanti di apparecchi d'accensione sopra menzionati che non intendano di partecipare al Consorzio Industrie Fiammiferi dovranno farne dichiarazione scritta all'Ufficio tecnico di finanza ed al Consorzio entro un mese dalla data prevista al principio del presente articolo. In tal caso essi potranno produrre pel consumo interno limitatamente alla durata della licenza attualmente in vigore ed in proporzione al rispettivo contingente annuale di cui al successivo art. 3. La licenza scaduta potrà essere rinnovata per la sola produzione da destinare all'estero.

Art. 3.

Al soddisfacimento del fabbisogno annuale di apparecchi d'accensione a pietrina focaia, pel consumo nel Regno, concorrono le fabbriche consorziate entro il limite di n. 63.000 apparecchi, in proporzione al contingente massimo appresso indicato per ciascuna di esse:

Angelo Majocchi e figlio, n. 400 apparecchi a pietrina focaia, d'argento, oltre agli apparecchi di platino e d'oro massiccio, i quali sono esclusi dal contingentamento.

Motta di Amisani Riccardo, n. 40.000 apparecchi a pietrina focaia di metallo comune, d'argento o di metallo argentato.

Sometti Luigi, n. 20.000 apparecchi a pietrina focaia di metallo comune, d'argento o di metallo argentato.

Società Anonima Lombarda Accenditori, n. 2600 apparecchi a pietrina focaia di metallo comune o argentato.

E' in facoltà del Consorzio Industrie Fiammiferi di assegnare il fabbisogno annuale eccedente 63.000 apparecchi alle fabbriche anzidette oppure di riservarlo a fabbriche di nuova istituzione.

Il contingente assegnato a fabbriche che rinuncino, nei sensi e nel termine di tempo di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, di appartenere al Consorzio sarà riservato alle rimanenti consorziate, produttrici dei medesimi tipi e proporzionalmente alla rispettiva assegnazione.

Art. 4.

L'importazione dall'estero da parte del Consorzio degli apparecchi e pezzi di ricambio di cui al primo articolo della presente Convenzione è subordinata ad autorizzazione del Ministero delle finanze il quale potrà negarla insindacabilmente. L'importazione sarà effettuata a mezzo della Regia dogana di Roma.

Il pagamento del diritto fisso stabilito dallo Stato per le varie qualità di apparecchi e pezzi di ricambio suindicati, tanto se importati, quanto se fabbricati pel consumo interno, sarà effettuato dal Consorzio, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, presso la Regia tesoreria di Roma, sotto la osservanza delle norme che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

I documenti (fatture, distinte, quietanze, ecc.) relativi a tale versamento sono esenti da tassa di bollo.

La cauzione prestata dal Consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della Convenzione allegata al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, viene elevata da dodici a tredici milioni, ed estesa anche a garanzia del pagamento mensile, previsto dal primo capoverso del presente articolo, e degli eventuali crediti erariali dipendenti dall'applicazione della presente Convenzione.

Art. 5.

L'Amministrazione finanziaria potrà accertare in ogni momento, coi mezzi che riterrà più idonei, la consistenza dei magazzini delle fabbriche consorziate, o gestite direttamente dal Consorzio, di apparecchi o pezzi di ricambio, ispezionare i locali ove si conservano o si smerciano tali oggetti e constatare se i generi che vi sono tenuti corrispondono ai campioni da essa approvati e presso la medesima depositati.

Il Consorzio a sua volta si obbliga di tenere, nei locali ove esso custodisce o smercia all'ingrosso gli oggetti di cui sopra, appositi registri, documentati, rispecchianti il movimento giornaliero di entrata e di uscita e di esibirli ad ogni richiesta ai delegati dell'Amministrazione finanziaria per riscontri e rilevazioni.

Art. 6.

Per la vendita al pubblico degli apparecchi d'accensione a pietrina focaia, tascabili, di metallo comune o di altra materia non pregiata, privi di rivestimento oppure di ornamentazioni, il Consorzio si varrà esclusivamente delle rivendite di generi di monopolio.

Il Ministro per le finanze, in base a parere della Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 6 della Convenzione ora in vigore tra lo Stato e il Consorzio, determinerà, con apposito decreto, il prezzo di cessione ai rivenditori di generi di monopolio degli apparecchi d'accensione, tascabili, di cui al comma precedente.

Il prezzo stabilito dal decreto Ministeriale è un prezzo di massima ed è in facoltà del Consorzio di cedere a meno.

Art. 7.

La distribuzione alle rivendite di generi di monopolio od altri esercenti, delle cose previste dall'art. 1 della presente Convenzione per la vendita al pubblico, sarà effettuata a mezzo di uno o più organi periferici istituiti dal Consorzio d'intesa con l'Amministrazione finanziaria.

Il Consorzio non può sollevare pretese nell'eventualità di sequestro delle anzidette cose, ordinato a seguito di contravvenzione commessa dai rivenditori di generi di monopolio o da altri esercenti.

Art. 8.

Il prezzo di cessione dalle fabbriche nazionali consorziate al Consorzio degli apparecchi e pezzi di ricambio di cui all'art. 1 della presente Convenzione, sarà stabilito d'accordo tra le parti. In caso di disaccordo sarà determinato inappellabilmente da un Collegio arbitrale composto di un rappresentante delle fabbriche, di un rappresentante del Consorzio e presieduto dal presidente del Comitato di cui all'art. 16 della Convenzione attualmente in vigore.

Dal predetto Collegio arbitrale sarà pure risolta qualsiasi altra controversia che fosse per sorgere tra Consorzio e fabbricanti di apparecchi d'accensione in dipendenza della presente Convenzione.

Gli apparecchi d'accensione prodotti pel consumo interno ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 2 dalle fabbriche rinunciatarie dovranno essere ceduti esclusivamente al Consorzio al prezzo di cessione che sarà stabilito d'accordo tra le parti od in caso di disaccordo dall'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 9.

Il Ministero delle finanze si riserva la facoltà di consentire l'attivazione di nuove fabbriche d'apparecchi d'accensione a pietrina focaia e relativi pezzi di ricambio, la cui produzione sia destinata esclusivamente all'estero.

Art. 10.

Le disposizioni della presente Convenzione s'intendono estese ed applicabili anche ad altri apparecchi d'accensione che fossero eventualmente posti in commercio, comunque azionati, purchè tascabili e assimilabili nell'uso agli apparecchi tascabili a pietrina focaia.

Art. 11.

Qualsiasi controversia fra Consorzio e Ministero delle finanze, che non possa essere composta bonariamente tra le parti, sarà inappellabilmente risolta dal Comitato previsto dall'art. 16 della vigente Convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560.

Art. 12

La presente Convenzione aggiuntiva andrà a scadere il 31 maggio 1932 e potrà, per consenso delle parti e previ accordi da prendersi come per la Convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, entro sei mesi anteriori alla scadenza, essere rinnovata per il tempo corrispondente all'eventuale rinnovo della Convenzione indicata nel precedente articolo.

Roma, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

Il presidente
del Consorzio Industrie Fiammiferi:
Ing. ANGELO SALMOIRAGHI.

Visto, *Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, modificato con il R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2216;

Veduto il R. decreto-legge 26 dicembre 1929-VIII, numero 2182, concernente il riordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Veduti i Regi decreti 27 settembre 1929, nn. 1663 e 1726, nonchè il R. decreto 11 novembre 1929, n. 2183, concernenti, rispettivamente, la ripartizione, il passaggio e l'ordinamento dei servizi già di competenza del Ministero dell'economia nazionale;

Veduto il R. decreto 3 gennaio 1926 e successivi, coi quali fu nominato il Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale suddetta, con funzioni per un triennio, fino al 16 gennaio 1930;

Veduto il R. decreto 16 gennaio 1930, col quale è stato provveduto alla proroga dei poteri degli organi direttivi e amministrativi dell'Istituto predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è così composto:

Presidente: Garbasso on. prof. Antonio, senatore del Regno.

1. Rappresentanti la Confederazione generale fascista dell'industria italiana:
   a) Olivetti on. avv. Gino, deputato al Parlamento;
   b) Balella prof. dott. Giovanni;
   c) Giani Aldo.
2. Rappresentanti la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori:
   a) Cacciari on. dott. Gino, deputato al Parlamento;
   b) Marozzi on. prof. Antonio, senatore del Regno.
3. Rappresentante la Confederazione nazionale fascista dei commercianti:
   Cartoni on. Ercole, deputato al Parlamento.
4. Rappresentante la Confederazione generale bancaria fascista:
   Bianchini on. avv. Giuseppe, deputato al Parlamento.
5. Rappresentante la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e navigazione interna:
   Marchi on. Corrado, deputato al Parlamento.
6. Rappresentanti la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria:
   a) Rossoni S. E. on. Edmondo, Ministro di Stato, deputato al Parlamento;
   b) Fioretti on. prof. dott. Arnaldo, deputato al Parlamento;
   c) Clavenzani on. Ugo, deputato al Parlamento.
7. Rappresentanti la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura:
   a) Razza on. dott. Luigi, deputato al Parlamento;
   b) Roberti avv. Roberto.

8. Rappresentante la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio:

De Marsanich on. Augusto, deputato al Parlamento.

9. Rappresentante la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei bancari:

Mezzetti on. dott. Nazzareno, deputato al Parlamento.

10. Rappresentante la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna:

Cucini on. Bramante, deputato al Parlamento.

11. Rappresentante l'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego:

Lusignoli on. avv. Aldo.

12. Persone particolarmente competenti nella materia delle assicurazioni sociali:

a) Ceccarelli Giuseppe;
b) Gobbi prof. Ulisse.

13. a) presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:

Bevione on. avv. Giuseppe, senatore del Regno;

b) presidente della Cassa nazionale infortuni sul lavoro:

Bonardi on. Carlo, senatore del Regno.

14. Funzionario del Ministero delle corporazioni:

Camanni dott. Vincenzo, direttore generale:

Funzionario del Ministero delle finanze:

Borga Giovanni, direttore capo divisione.

15. Rappresentante del Ministero agricoltura e foreste:

De Stefani on. prof. Alberto, deputato al Parlamento.

16. Funzionario del Ministero delle comunicazioni:

Serranò rag. Pietro, capo servizio.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è così costituito:

a) *Membri effettivi*:

1° Melograni dott. Carlo, presidente di sezione della Corte dei conti;

2° Simeone dott. Francesco, direttore capo divisione, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

3° Silvestroni rag. Guido, capo sezione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

4° Gattinata avv. Domenico, in rappresentanza dei datori di lavoro;

5° Ciardi on. Livio, deputato al Parlamento, in rappresentanza degli assicurati.

b) *Membri supplenti*:

1° Balsamo dott. Gustavo, consigliere della Corte dei conti;

2° Minetola prof. dott. Silvio, capo sezione, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

3° Gandini rag. Alfredo, capo sezione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

4° Montemurri avv. Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro;

5° Di Giacomo on. avv. Giacomo, deputato al Parlamento, in rappresentanza degli assicurati.

Art. 3.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 128. — MONACELLI.

(1316)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1930.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e Pisticci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni dei distretti delle imposte di Matera e Pisticci, in provincia di Matera;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° febbraio 1930 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e Pisticci (Matera) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(1310)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1930.

Istituzione di un premio a favore della lotta contro i delfini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca;

Ritenuta la necessità di incoraggiare ed intensificare la lotta contro i delfini, per attenuare i danni che essi sogliono produrre ai pescatori durante le operazioni di pesca;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un premio di L. 50 a favore di qualsiasi cittadino italiano, che, entro il 31 dicembre 1930, catturi ed uccida, portandolo poi a terra, un delfino.

Il premio è elevato a L. 100, quando si tratti di femmina, durante il periodo della riproduzione.

La spesa relativa sarà posta a carico del cap. 109 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1929-30, sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 25.000.

Art. 2.

I premi saranno pagati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base a verbale dell'autorità marittima locale, che accerti l'uccisione e la distruzione della testa e della pinna codale del cetaceo.

I verbali saranno trasmessi al Ministero stesso dalla Regia capitaneria di porto competente, con la indicazione, da parte di quest'ultima, della persona alla quale dovrà essere corrisposto il premio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(1311)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1930.

Concessione della libera pesca intorno all'isola Martana nel lago di Bolsena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti l'art. 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori, e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modifiche alle disposizioni vigenti sulla pesca;

Vista la legge 8 luglio 1929-VII, n. 1224, che ha prorogato al 30 giugno 1932 il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca;

Ritenuto che con domanda in data 23 settembre 1921 la signora Monarchi Ernesta in Fabrizi, ha richiesto il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca intorno all'isola Martana, nel lago di Bolsena, per un raggio di 500 metri;

Considerato che la detta domanda è inattendibile, perchè la richiedente non ha fornito la prova nè dell'origine del diritto, nè dell'esercizio di esso;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 novembre 1929-VIII;

Decreta:

La pesca intorno all'isola Martana, pel tratto reclamato dalla predetta signora Monarchi, è libera a tutti, sotto l'osservanza delle norme vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(1312)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1930.

Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, sugli apparecchi automatici di accensione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105;

Determina:

Art. 1.

I contrassegni da applicare mediante bollo a punzone sugli apparecchi d'accensione, parti o pezzi di ricambio fabbricati od importati pel consumo nel Regno, in prova dell'avvenuto pagamento dei dovuti diritti fissi, sono di tre differenti tipi.

Il primo è costituito da un'impronta a forma di rombo della misura di mm. 3.2 × 1.8 avente nella superficie interna le iniziali D. G. M. disposte secondo la diagonale maggiore e tra loro intrecciate, ed una lettera O. abbreviazione della parola Oro, di formato più piccolo delle precedenti, inserita nel corpo della G.

Il contrassegno anzidetto serve a legittimare gli apparecchi azionati da pietrina focaia, d'oro o di platino oppure d'altro metallo comunque platinato o dorato anche parzialmente, nonchè gli apparecchi azionati da corrente elettrica che utilizzino la scintilla, qualunque sia il metallo di loro costituzione, oppure che utilizzino il riscaldamento d'un conduttore ma siano di platino, d'oro o d'argento ovvero d'altro metallo comunque platinato, dorato od inargentato anche parzialmente.

Il secondo tipo di contrassegno è costituito da un'impronta a forma d'ellisse della misura di mm. 2.9 × 1.9 avente nella superficie interna le iniziali D. G. M. disposte secondo l'asse maggiore e tra loro intrecciate ed una lettera A. abbreviazione della parola Argento, di formato più piccolo delle precedenti, inserita nel corpo della G.

Il suddetto contrassegno serve a legittimare gli apparecchi azionati da pietrina focaia, d'argento o d'altro metallo comunque anche parzialmente argentato, smaltato, cesellato e con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga od in altra materia, nonchè gli apparecchi azionati da corrente elettrica che utilizzino il riscaldamento di un conduttore e siano costituiti di metallo comune o di altra materia.

Il terzo tipo di contrassegno è costituito da un'impronta a forma di rettangolo della misura di mm. 2.5 × 1.6 avente nella superficie interna le iniziali D. G. M. disposte verticalmente l'una sull'altra in direzione della mediana maggiore e tra loro intrecciate.

Quest'ultimo contrassegno serve a legittimare tanto gli apparecchi d'accensione azionati da pietrina focaia, di metallo comune o di altra materia non pregiata, senza rivestimenti od ornamentazioni, quanto le parti o pezzi di ricambio che non siano di metallo prezioso o d'altro metallo platinato, dorato od inargentato, come pure le resistenze degli apparecchi elettrici utilizzanti il riscaldamento d'un conduttore sempre quando le medesime non costituiscano un tutto inscindibile con l'apparecchio medesimo.

I contrassegni anzidetti sono applicati dagli uffici tecnici di finanza, dalle dogane di confine o da altra dogana all'uopo autorizzata.

Art. 2.

Le pietrine focaie poste in vendita al pubblico dallo Stato sono di speciale composizione e di colore violaceo. Tale co-

loritura non riveste però due superfici opposte di ciascuna pietrina.

Esse di regola sono preparate in tre tipi diversi e cioè:

Tipo A pietrine normali cilindriche di mm. 2.8 × 5.

Tipo B pietrine normali prismatiche di mm. 2 × 3 × 5.

Tipo C pietrine normali prismatiche grandi di millimetri 3 × 4 × 45.5.

Potranno eccezionalmente essere poste in vendita delle pietrine di dimensioni diverse da quelle suaccennate ed in tal caso il condizionamento nel quale saranno riposte, per lo smercio, oltre alle caratteristiche di cui all'articolo seguente recherà l'indicazione « Pietrine Speciali ».

Art. 3.

Le pietrine focaie sono vendute dallo Stato in bustine di carta speciale, delle dimensioni di mm. 50 × 40 e di colore:

rosso per quelle di tipo normale destinato alla vendita al pubblico;

bianco per quelle di tipo normale cedute a prezzo speciale alle fabbriche di apparecchi di accensione;

verde per quelle di tipo speciale di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Tali bustine recano su di un lato: in alto la dicitura « Regno d'Italia - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato »; al centro: lo stemma ufficiale dello Stato; in basso: l'indicazione delle caratteristiche delle pietrine in esse contenute; sul lato opposto è indicato il prezzo di vendita.

Fino ad esaurimento delle scorte disponibili è consentito l'impiego per lo smercio al pubblico delle bustine ora in uso.

In via d'esperimento è consentito l'impiego per la vendita delle pietrine focaie, alle fabbriche d'apparecchi di accensione di cui all'articolo 7 del presente decreto ed eventualmente anche al pubblico, di tubetti cilindrici di gelatina trasparente ed incolore, in sostituzione delle bustine anzidette.

Sopra ogni bustina o tubetto è applicata in corrispondenza dei margini di chiusura una marca-contrassegno.

Art. 4.

La marca-contrassegno di cui al precedente articolo, è di forma rettangolare e misura mm. 21 × 16. Essa è stampata in colore bleu chiaro, su carta bianca portante in filigrana una corona Reale e risulta divisa in tre compartimenti: in quello superiore è posta la leggenda « Monopolio »; in quello centrale campeggia sul fondo lineato orizzontalmente, lo stemma Sabaudo col trofeo di quattro bandiere; in quello inferiore sta la leggenda « di Stato » a complemento della leggenda superiore.

Art. 5.

Il prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie è fissato come appresso:

per ogni pietrina normale cilindrica del tipo A, L. 0,50;

per ogni pietrina normale prismatica del tipo B, L. 0,80;

per ogni pietrina normale prismatica grande del tipo C, L. 5.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di riunire più pietrine in uno stesso condizionamento, per la vendita al pubblico.

Art. 6.

I rivenditori di generi di monopolio eseguiranno il prelevamento delle pietrine focaie nel quantitativo minimo che sarà stabilito dall'Amministrazione finanziaria, presso il Deposito generi di monopolio in Roma.

A tale scopo rimetteranno al suddetto Deposito speciale richiesta, da staccarsi da apposito bollettario, accompagnandola con vaglia postale di servizio intestato al tesoriere provinciale di Roma.

Sul valore, calcolato al prezzo di vendita al pubblico, delle pietrine focaie prelevate dai rivenditori di generi di monopolio è corrisposto un aggio in ragione del 5,50 % da conteggiarsi e liquidarsi all'atto del prelevamento.

I bollettari di richiesta pietrine focaie sono messi in vendita dal Deposito generi di monopolio in Roma il quale ha facoltà di recapitare i bollettari suddetti e le spedizioni di pietrine agli uffici e magazzini di generi di monopolio cui sono aggregati i richiedenti rivenditori per la consegna ai medesimi. Per ogni consegna di pietrine verrà corrisposto agli organi anzidetti a titolo di rimborso di spesa la somma di L. 0,50.

Art. 7.

L'Amministrazione ha facoltà di cedere alle fabbriche nazionali di apparecchi di accensione le pietrine focaie dei tipi A, B, C, destinate a corredare gli apparecchi da esportare all'estero ad un prezzo non inferiore a quello di costo aumentato del 10 %.

L'Amministrazione stabilirà le norme per tali cessioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e entrerà in vigore il 10 marzo 1930.

Roma, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 247. — PIA.

(1315)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11522.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Doimo Ivanissevich fu Giovanni, nata a Spalato il 25 marzo 1879 e residente a Trieste, corso Garibaldi n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Iviani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Doimo Ivanissevich è ridotto in « Iviani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Matilde Ivanissevich nata Beleli di Isacco, nata il 3 marzo 1891, moglie;
2. Nives di Doimo, nata il 13 luglio 1911, figlia;
3. Ezio di Doimo, nato il 15 dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(439)

N. 11419-10728.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Ive di Luigi, nato a Trieste il 12 marzo 1891 e residente a Trieste, via Galileo Galilei n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giannini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Ive è ridotto in « Giannini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Ive nata Valerio di Ferdinando, nata il 4 maggio 1900, moglie;
2. Silvana di Giovanni, nata l'8 novembre 1921, figlia;
3. Bruno di Giovanni, nato il 14 gennaio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(440)

N. 11419-8095.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Jüttener Carlo di Francesco, nato a Trieste il 12 marzo 1900 e residente a Trieste, via Mandrie n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giunti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Jüttner è ridotto in « Giunti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Jüttner nata Martinolich fu Roy, nata il 6 novembre 1904, moglie;
2. Villibaldo di Carlo, nato il 2 giugno 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(441)

N. 11419-14269.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Kersavan di Anna, nato a Trieste il 15 dicembre 1881 e residente a Trieste, via San Giusto n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chersevani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kersavan è ridotto in « Chersevani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Kersavan nata Conzilia di Maria, nata il 20 febbraio 1878, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 21 giugno 1908, figlia;
3. Anna di Antonio, nata il 26 maggio 1910, figlia.
4. Leopoldo di Antonio, nato il 22 settembre 1913, figlio;
5. Giovanna di Antonio, nata il 5 dicembre 1915, figlia;
6. Irma di Antonio, nata il 15 settembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(442)

N. 11419-11545.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kodrich di Alberto, nato a Trieste il 10 novembre 1898 e residente a Trieste, S. M. Madd. Inf. n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Codris »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kodrich è ridotto in « Codris ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Kodrich nata Pavanelli di Pietro, nata il 9 febbraio 1903, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 9 settembre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(445)

N. 11419-10734.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Korbar di Carlo, nato a Trieste il 17 aprile 1899 e residente a Trieste, via Fabio Severo n. 64, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corbelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Korbar è ridotto in « Corbelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Olga Korbar nata Bucovich fu Francesco, nata il 27 novembre 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(446)

N. 11419-10735.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Korbar fu Giovanni, nato a Trieste il 3 novembre 1869 e residente a Trieste, via L. Ghiberti n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corbelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Korbar è ridotto in « Corbelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Korbar nata Ogrisek fu Antonia, nata il 25 febbraio 1874, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(447)

N. 11419-10738.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Koshovitz fu Giuseppe, nata a Trieste il 22 giugno 1893 e residente a Trieste, via Media n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Koshovitz è ridotto in « Cosoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(448)

N. 11419-10739.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Pia Koshovitz fu Giuseppe, nata a Trieste il 10 settembre 1904 e residente a Trieste, via Media n. 4, e diretta ad ottenere a

termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Pia Koshovitz è ridotto in « Cosoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(449)

N. 11419-11542.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Venturino Kossoveu fu Giuseppe, nato a Trieste il 29 marzo 1905 e residente a Trieste, via Torrebianca n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cossini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Venturino Kossoveu è ridotto in « Cossini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(450)

N. 11419-11546.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Kovach di Giovanni, nato a Trieste il 20 marzo 1904 e residente a Trieste, via Andrea Rapicio n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabbri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Kovach è ridotto in « Fabbri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(451)

N. 11419-8634.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Simone Krainer fu Susanna, nato a Kamrig il 17 febbraio 1867 e residente a Trieste, Cologna in Monte n. 263, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Craineri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Simone Krainer è ridotto in « Craineri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Krainer nata Stropnik fu Giuseppe, nata l'11 aprile 1886, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(452)

N. 11419-12450.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Elvira Cantoni ved. Krainz fu Giuseppe, nata ad Udine il 16 feb-

braio 1887 e residente a Trieste, via Ruggero Manna n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Graziani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Elvira Cantoni ved. Krainz è ridotto in « Graziani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bruno fu Federico, nato il 12 luglio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato **decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.**

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(453)

N. 11419-10742.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Kralj fu Caterina, nato a Trieste l'11 novembre 1874 e residente a Trieste, via Guerrazzi n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coralli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata **fatta opposizione alcuna;**

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Kralj è ridotto in « Coralli ».

Uguale riduzione e disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vittoria Kralj nata Baduogn fu Nicola, nata il 31 settembre 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(454)

N. 11419-11536.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Kranh fu Giovanni, nato a Trieste il 24 gennaio 1885 e residente a Trieste il 24 gennaio 1885 e residente a Trieste, Campo San Giacomo n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carnieli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, **quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;**

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Kranh è ridotto in « Carnieli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Eugenia Kranh nata Combi fu Angelo, nata il 24 settembre 1888, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(455)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 5 marzo 1930-VIII ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1930, n. 75, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, ed ai bilanci di Aziende speciali autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30 e per la convalidazione dei Regi decreti 12 febbraio 1930, n. 81, e 18 febbraio 1930, n. 90, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(1319)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la guerra ha presentato al Senato del Regno, nella seduta del 7 marzo 1930, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente la istituzione e l'ordinamento della Milizia per la difesa aerea territoriale (D.A.T.).

(1323)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio di irrigazione di San Massimo Bussolengo, con sede in Verona.

Con R. decreto 13 gennaio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio successivo, il generale Andrea Graziani è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530, per la durata di quattro anni prevista dall'art. 21 dello statuto sociale, presidente del Consorzio di irrigazione di San Massimo Bussolengo, con sede in Verona, riconosciuto con R. decreto 18 ottobre 1928, n. 2565.

(1306)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 53.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 marzo 1930 - Anno VIII

Francia	74.73	Belgrado	33.68
Svizzera	369.09	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.804	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.658	Norvegia	5.105
Spagna	227.87	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.662	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.557	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.105
Praga	56.60	Rendita 3.50 %	66.95
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	61.50
Peso Argentino Oro	16.26	Rendita 3 % lordo	41.325
Peso Argentino Carta	7.15	Consolidato 5 %	79.525
New York	19.093	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.97	I serie	74.125
Oro	368.40	II serie	73.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Il applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 94 — Numero del certificato provvisorio: 2837 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Di Maggio Giovanni di Giuseppe, domic. a Contessa Entellina (Palermo) — Capitale: L. 2200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 5404 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Guastaferro Antonio fu Gaetano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 98 — Numero del certificato provvisorio: 4695 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Trotta Pietro fu Giuseppe — Capitale: L. 10.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 100 — Numero del certificato provvisorio: 54178 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Martini Riccardo di Vittorio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 101 — Numero del certificato provvisorio: 12706 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Pulimeno Nicola fu Leonardo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 102 — Numero del certificato provvisorio: 1058 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Aste Celestino di Domenico — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 109 — Numero del certificato provvisorio: 25924 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Albertini Luigi di Bortolo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 110 — Numero del certificato provvisorio: 1065 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Andriolli Giacomo fu Guido — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 113 — Numero del certificato provvisorio: 1750 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Tonetta Giovanni fu Luigi — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 115 — Numero del certificato provvisorio: 13280 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Livorno — Intestazione: Tata Nazzareno fu Angelo — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 117 — Numero del certificato provvisorio: 18886 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Lollini Nazzareno di Mariano — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 118 — Numero del certificato provvisorio: 6820 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Ditta Giuseppe Utano e figlio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 124 — Numero del certificato provvisorio: 10898 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 aprile 1928 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Capriglione Assunta fu Giovanni Giuseppe — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 125 — Numero del certificato provvisorio: 29148 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Fratelli Mezzetti del fu Giacomo — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio: 1502 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Spinoccia Enrico di Salvatore — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 1741 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Piva Ottorino — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 4316 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Piva Luigi — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1291)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.